

Se perdo su...



Azioni, obbligazioni, derivati e valute in regime dichiarativo...

Azioni, obbligazioni, derivati e valute in regime di risparmio amministrato...

Fondi comuni di diritto italiano, SICAV italiane e fondi lussemburghesi storici...

Fondi comuni di diritto estero...

(che ora coincide con il caso dei fondi comuni italiani, SICAV italiane e fondi lussemburghesi storici)

posso utilizzare la perdita...



in Modello Unico per compensare nei 4 anni successivi future plusvalenze su azioni, obbligazioni, derivati e valute realizzate in regime dichiarativo.

1. presso lo stesso intermediario per compensare automaticamente nei 4 anni successivi plusvalenze su azioni, obbligazioni, derivati e valute in regime di risparmio amministrato;
2. presso un altro intermediario, per compensare nei 4 anni successivi plusvalenze su azioni, obbligazioni, derivati e valute in regime di risparmio amministrato, a condizione che la perdita sia stata certificata dall'intermediario presso il quale è stata subita;
3. in Modello Unico per compensare future plusvalenze su azioni, obbligazioni, derivati e valute realizzate in regime dichiarativo, a condizione che la perdita sia stata certificata dall'intermediario presso il quale è stata subita.

Sino al 30.06.2011 non c'era possibilità di compensazione. Era uno svantaggio solo apparente: in realtà il valore della quota già incorporava il risparmio di imposta sulla perdita subita e, in ipotesi di riscatto, questo risparmio veniva liquidato per "pronta cassa". Dal 01.07.2011 la perdita - che è tecnicamente una minusvalenza - è recuperabile nei 4 anni successivi come accade per i fondi comuni di diritto estero.

1. presso lo stesso intermediario per compensare automaticamente nei 4 anni successivi plusvalenze su azioni, obbligazioni, derivati e valute in regime di risparmio amministrato;
2. presso un altro intermediario, per compensare nei 4 anni successivi plusvalenze su azioni, obbligazioni, derivati e valute in regime di risparmio amministrato, a condizione che la perdita sia stata certificata dall'intermediario presso il quale è stata subita;
3. in Modello Unico per compensare future plusvalenze su azioni, obbligazioni, derivati e valute in regime dichiarativo, a condizione che la perdita sia stata certificata dall'intermediario presso il quale è stata subita.

In nessun caso la perdita potrà essere utilizzata per compensare futuri proventi su fondi italiani o esteri, poiché questi ultimi sono redditi di capitale e non possono pertanto essere abbattuti da redditi diversi



Se perdo su...



Gestioni patrimoniali in titoli ...

posso utilizzare la perdita...



1. presso lo stesso intermediario per compensare nei 4 anni successivi sia risultati di gestione positivi di gestioni patrimoniali sia plusvalenze in regime di risparmio amministrato (questa seconda ipotesi vale in caso di chiusura della gestione);
2. presso un altro intermediario, per compensare nei 4 anni successivi sia risultati di gestione positivi di gestioni patrimoniali sia plusvalenze in regime di risparmio amministrato, a condizione che la perdita sia stata certificata dall'intermediario presso il quale è stata subita;
3. in Modello Unico per compensare future plusvalenze su azioni, obbligazioni, derivati e valute in regime dichiarativo, a condizione che la perdita sia stata certificata dall'intermediario presso il quale è stata subita.

Gestioni patrimoniali in fondi di diritto italiano (o SICAV italiane o fondi lussemburghesi storici) ...

Sino al 30.06.2011 non c'era possibilità di compensazione. Era uno svantaggio solo apparente: in realtà il valore della quota già incorporava il risparmio di imposta sulla perdita subita e, in ipotesi di riscatto, questo risparmio veniva liquidato per "pronta cassa". Dal 01.07.2011 la perdita è recuperabile nei 4 anni successivi come accade per le GPF su fondi esteri e per le GPM.

Gestioni patrimoniali in fondi esteri...

(che ora coincide con il caso delle gestioni patrimoniali in fondi di diritto italiano o in SICAV italiane o in fondi lussemburghesi storici)

1. presso lo stesso intermediario per compensare nei 4 anni successivi sia risultati di gestione positivi di gestioni patrimoniali sia plusvalenze in regime di risparmio amministrato (questa seconda ipotesi vale in caso di chiusura della gestione);;
2. presso un altro intermediario, per compensare nei 4 anni successivi sia risultati di gestione positivi di gestioni patrimoniali sia plusvalenze in regime di risparmio amministrato, a condizione che la perdita sia stata certificata dall'intermediario presso il quale è stata subita;
3. in Modello Unico per compensare future plusvalenze su azioni, obbligazioni, derivati e valute in regime dichiarativo, a condizione che la perdita sia stata certificata dall'intermediario presso il quale è stata subita.

Gestioni patrimoniali in fondi "miste" (con fondi italiani e fondi esteri)...

Dal punto di vista fiscale, una GPF mista sino al 30.06.2011 aveva due risultati: quello che derivava dai soli fondi italiani e quello che derivava dai soli fondi esteri. Ciascuno dei due risultati manteneva il trattamento visto sopra per GPF con soli fondi italiani o con soli fondi esteri. Dal 01.07.2011 entrambe le tipologie di fondi concorrono alla formazione dello stesso risultato di gestione e il trattamento delle diverse GPF è pertanto identico a quello delle GPM.